



BookingSicuro

ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA

Polizza a tutela dei Clienti in caso di Insolvenza del Tour Operator o dell'Agenzia di Viaggio per:

- il rimborso degli importi versati per l'acquisto di un Pacchetto Turistico;
- i costi aggiuntivi per continuare e completare il Pacchetto Turistico programmato e/o per ritornare immediatamente in Italia.





ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA

Assicuratore: CBL Insurance Europe Limited una società di diritto irlandese con sede legale al 2nd Floor 13-17 Dawson Street Dublino 2 Irlanda, autorizzata e sottoposta alla vigilanza della Irish Financial Services Regulatory Authority (anche conosciuta come Central Bank e Financial Services Regulatory Authority of Ireland) con il numero di registro C33526 e dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito con il numero di registro 203120, debitamente autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (numero di iscrizione IVASS II.00378).

La **Polizza** viene sottoscritta per conto di CBL Insurance Europe Limited da Affirma, marchio commerciale di MGA Cover Services Limited, Kemp House, 152 City Road, Londra, EC1V 2NX; MGA Cover Services Limited è un intermediario assicurativo autorizzato costituito nel Regno Unito e sottoposto alla vigilanza della Financial Conduct Authority (sede legale Farren House The Street, Farren Court Cowfold West Sussex RH 13 8BP, numero di iscrizione 08444204, numero di autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority 678541). MGA Cover Services Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi (numero di iscrizione nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI IVASS UE0009762).

ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA

DEFINIZIONI

Per **Amministrazione Pubblica** si intende qualunque autorità pubblica Italiana competente che si sia fatta carico o che abbia anticipato i costi relativi all'assistenza e/o al rimpatrio dei **Clienti** e dei **Passeggeri** ai sensi della **Copertura per i Costi Aggiuntivi**.

Per **Assicurato** si intende:

- (a) il **Cliente**, in relazione alla **Garanzia Fideiussoria**; e
- (b) il **Cliente**, il **Passeggero** e/o la **Pubblica Amministrazione**, con riferimento alla **Garanzia Costi Aggiuntivi**.

Per **Assicuratore** si intende CBL Insurance Europe Limited, con sede legale al 2nd Floor 13-17 Dawson Street Dublino 2 Irlanda, iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate a svolgere attività assicurativa in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi al numero II.00378.

Per **Cliente** si intende la persona che ha effettuato un pagamento o per conto della quale è stato effettuato un pagamento al **Contraente** ai sensi o allo scopo di stipulare un **Contratto di viaggio** con il **Contraente**, come specificamente indicato nella **Conferma della Prenotazione**.

Per **Conferma della Prenotazione** si intende un documento di conferma e/o una ricevuta di pagamento indicante in dettaglio le caratteristiche del **Pacchetto Turistico** del **Cliente**, rilasciata dal **Contraente** o da un'Agenzia di Viaggi intermediaria.

Per **Copertura Assicurativa (o Copertura)** si intende ciascuna delle coperture assicurative non vita esplicitate nell'articolo 1 delle Condizioni Generali della **Polizza** e descritta nelle Condizioni Speciali.

Per **Contraente** si intende l'Agenzia di Viaggio e/o il Tour Operator (entrambe legalmente costituiti e autorizzati) intermediaria o organizzatore del **Pacchetto Turistico**, come nominato nella **Scheda di Polizza**.

Per **Contratto di viaggio (Contratto di Vendita del Pacchetto Turistico)** si intende il contratto per la compravendita del **Pacchetto Turistico**, stipulato fra il **Contraente** (o un'Agenzia di Viaggio intermediaria), da una parte, e il **Cliente** o una persona che agisce per conto del **Cliente**, dall'altra.

Per **Data di Inizio della Copertura** si intende la data in cui ha effetto la **Polizza**, così come indicata nella **Scheda di Polizza**.

Per **Denuncia di Sinistro** si intende l'avviso tramite il quale l'**Assicurato** notifica all'**Assicuratore** il verificarsi di un **Sinistro**, ai sensi delle Condizioni applicabili ai **Sinistri** della presente **Polizza**.

Per **Fatturato di vendita di Pacchetti Turistici (o Fatturato)** si intendono gli importi complessivi ricevuti dai Clienti per la vendita di **Pacchetti Turistici** sia organizzati dal **Contraente** che da lui soltanto intermediati.



Per **Indennizzo** si intende l'importo dovuto dall'**Assicuratore** in caso di **Sinistro** ai sensi della **Polizza**.

Per **Insolvenza** si intende:

- la situazione di insolvenza del **Contraente** che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; o
- la presentazione di un'istanza per la dichiarazione dell'insolvenza o del fallimento del **Contraente**, in conformità al diritto italiano o a qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del **Contraente**; o
- la nomina di un curatore fallimentare per il **Contraente**, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del **Contraente**.

Per **Pacchetto Turistico** si intende il pacchetto turistico (così come definito nel Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79) descritto nel **Contratto di viaggio**.

Per **Passeggero** si intende qualunque persona che viaggia o che è inclusa tra coloro che prenderanno parte al viaggio in virtù del **Contratto di Viaggio** stipulato da un **Cliente**.

Per **Polizza** si intende il presente contratto di assicurazione stipulato fra il **Contraente** e l'**Assicuratore**, la **Scheda di polizza** e qualunque altro allegato annesso a questi, mediante il quale viene trasferito all'**Assicuratore** un rischio a cui è esposta l'**Assicurato**.

Per **Premio** si intende la somma che il **Contraente** è tenuto a pagare all'**Assicuratore** quale corrispettivo della presente **Polizza**, il cui importo viene indicato in dettaglio nella **Scheda di Polizza**.

Per **Sinistro** si intende il verificarsi del caso di **Insolvenza** che costituisce l'oggetto della presente **Polizza** e in relazione al quale l'**Assicuratore** fornisce le **Coperture Assicurative**.

ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa

Al sensi della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** si impegna a fornire al **Contraente** le seguenti **Coperture Assicurative**, subordinatamente alle Condizioni Generali e alle Condizioni Speciali della presente **Polizza**:

- **Garanzia Fideiussoria**;
- **Garanzia Costi Aggiuntivi**.

Le predette **Coperture Assicurative** possono essere offerte solo congiuntamente e non possono essere acquistate separatamente.

Art. 2 - Durata della Polizza.

La presente **Polizza** sarà considerata valida ed efficace a partire dalle 24:00 della **Data di Inizio della Copertura**, così come meglio indicata nella **Scheda di Polizza**. La **Polizza** rimarrà in vigore per il **Periodo di Copertura**.

La **Polizza** non è soggetta a rinnovo tacito.

Art. 3 Premio - Pagamento del Premio

3.1 Premio

Il **Premio** indicato nella **Scheda di Polizza** è il premio minimo che dovrà essere anticipato dal **Contraente** e che dovrà essere regolato al termine di ogni **Periodo di Regolazione del Premio**, sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso **Periodo di Copertura** degli elementi su cui si calcola il **Premio**.

3.2 Pagamento del Premio

Ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile, nel caso in cui il **Contraente** non paghi il **Premio** iniziale, la presente **Polizza** sarà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il **Contraente** effettua il pagamento dell'importo dovuto. Nel caso in cui il **Contraente** non paghi il **Premio** di rinnovo o qualunque rata del **Premio** (diversa dal premio iniziale), della presente **Polizza**, la stessa verrà sospesa dalle 24:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data in cui scadeva il pagamento del **Premio** di rinnovo o della rata.



Art. 4 - Regolazione del Premio

(a) Ai fini della regolazione del **Premio**, entro 90 giorni dal termine di ciascun **Periodo di Regolazione del Premio**, il **Contraente** dovrà provvedere a comunicare per iscritto all'**Assicuratore** qualsiasi informazione o dato che sia utile all'**Assicuratore** al fine di procedere alla regolazione del **Premio**, incluse le seguenti informazioni:

- il **Fatturato** di vendita di **Pacchetti Turistici**;
- qualunque altro elemento variabile previsto dalla **Polizza**.

Le differenze positive derivanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro i 30 giorni successivi alla notifica inviata dall'**Assicuratore**.

Gli aggiustamenti del **Premio** dovranno essere regolati senza alcun pregiudizio al **Premio** minimo concordato, non procedendo le parti al conguaglio a favore del **Contraente** delle differenze negative.

(b) Le parti sono consapevoli che la violazione dell'obbligo di comunicazione indicato nel paragrafo (a) costituisce un grave inadempimento del **Contraente**. Di conseguenza, nel caso in cui il **Contraente**, entro i termini indicati nel paragrafo (a), non abbia:

- (i) comunicato all'**Assicuratore** le informazioni necessarie alla Regolazione del Premio; o
- (ii) pagato la differenza di **Premio**;

la **Polizza** verrà sospesa a partire dalla scadenza del termine di cui al paragrafo (a) e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il **Contraente** abbia adempiuto alle sue obbligazioni, senza alcun pregiudizio del diritto dell'**Assicuratore** di agire per le vie legali al fine di chiedere l'adempimento o la risoluzione del **Contratto di Assicurazione**. L'**Assicuratore** non sarà in nessun caso considerato responsabile per i **Sinistri** intervenuti durante il periodo in cui la **Polizza** era sospesa. L'**Assicuratore** avrà in ogni caso il diritto di intraprendere le vie legali contro il **Contraente**.

(c) L'**Assicuratore** ha il diritto di intraprendere tutte le verifiche e i controlli, rispetto ai quali il **Contraente** dovrà fornire tutti i documenti e i chiarimenti necessari; l'omissione da parte del **Contraente** della comunicazione di tali informazioni o dati sarà considerata un grave inadempimento delle obbligazioni del **Contraente** e comporterà l'immediata sospensione della **Copertura**.

Ai fini della regolazione del **Premio**, Il **Contraente** dovrà conservare la documentazione necessaria a consentire l'adeguamento del **Premio** secondo le modalità indicate nel **Certificato di Assicurazione** e dovrà ragionevolmente consentire che l'**Assicuratore** esamini e verifichi tale documentazione in ogni momento.

Art. 5 - Esclusioni

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a pagare alcun indennizzo in relazione a qualunque perdita o danno causato direttamente o indirettamente da, conseguente a, aggravato da, o derivante da uno qualunque dei seguenti casi:

- 1) atti effettivi o minacciati di invasione da parte di nemici esteri, ostilità od operazioni belliche (che sia dichiarata guerra o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, proteste che assumano la dimensione di o che costituiscano una insurrezione, colpo di stato militare o di altra natura, legge marziale, confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o su ordine di qualunque Governo o autorità pubblica o locale;
- 2) moti popolari che assumono la dimensione di o che costituiscono insurrezione popolare, rivolta, sciopero, serrata, legge marziale o l'atto di qualunque autorità legalmente costituita;
- 3) qualunque perdita che al momento del suo verificarsi sia assicurata o garantita da o che sarebbe assicurata o garantita in assenza della **Polizza** da qualunque altra polizza esistente, o fideiussione, salvo per la parte eccedente il massimale che sarebbe stato pagabile ai sensi di tale altra polizza o fideiussione nel caso in cui non fosse stata stipulata la presente Assicurazione;
- 4) dolo o frode dell'**Assicurato**.

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente in relazione alle circostanze del rischio

Con la sottoscrizione della presente **Polizza**, il **Contraente** dichiara e garantisce che alla **Data di Inizio della Copertura** della presente **Polizza** e alla data di ciascun successivo rinnovo:

- 1) il **Contraente** ha rappresentato in modo veritiero tutti i fatti rilevanti, dopo aver svolto con diligenza tutte le necessarie indagini per stabilire tali fatti, che possano verosimilmente influenzare un **Assicuratore** prudente nel determinare:
 - a) se accettare o meno il rischio;
 - b) il **Premio**; e
 - c) qualunque condizione, esclusione o limitazione.

2) il **Contraente** non è a conoscenza e non è informato di alcuna questione, fatto o circostanza che possa verosimilmente dare origine a un sinistro ai sensi della presente **Polizza**.

Al sensi dell'Articolo 1892 del Codice Civile, in caso di reticenze relative a circostanze che possano aggravare il rischio relativo al **Contraente**, o in caso di dolo o colpa grave da parte del **Contraente**, l'**Assicuratore** può annullare il **Contratto di Assicurazione** entro tre mesi dalla scoperta di tale dichiarazione inesatta o reticente, a condizione che la dichiarazione inesatta o reticente si riferisca a circostanze tali per cui l'**Assicuratore** non avrebbe accettato di



stipulare la **Polizza** se avesse conosciuto la situazione reale, o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse. Se il **Sinistro** si verifica prima del predetto periodo di 3 mesi, l'**Assicuratore** non pagherà l'**Indennizzo**.

In deroga a qualunque altra disposizione contraria della presente **Polizza**, le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del **Contraente** al momento della stipula della **Polizza** o nel corso della sua validità non pregiudicano il diritto di **Indennizzo** in caso di **Sinistro**, a condizione che tali omissioni o dichiarazioni scorrette siano state effettuate in buona fede; tuttavia, ai sensi dell'Articolo 1893 del Codice Civile, l'**Assicuratore** può recedere dalla presente **Polizza** entro tre mesi dal giorno in cui l'**Assicuratore** scopre la dichiarazione inesatta o reticente. Se il **Sinistro** si verifica prima della scoperta della dichiarazione inesatta o reticente in buona fede o prima che l'**Assicuratore** notifichi il proprio recesso, l'**Indennizzo** viene ridotto in proporzione al **Premio** che sarebbe stato applicato se la situazione reale fosse stata conosciuta dall'**Assicuratore**.

Art. 7 - Massimale

L'importo pagabile dall'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza** per la **Garanzia Fideiussoria**, nel complesso per il **Periodo di Copertura**, non potrà essere superiore alla somma indicata quale **Massimale** nella **Scheda di Polizza**. Resta inteso che nessun **Massimale** verrà applicato alla **Garanzia Costi Aggiuntivi**.

Art 8 - Pagamento dell'Indennizzo.

Il pagamento dell'**Indennizzo** verrà effettuato dall'**Assicuratore** entro 30 giorni dalla ricezione della **Denuncia di Sinistro** da parte dell'**Assicurato** o, se successivo, dal giorno in cui tutti i documenti o le informazioni rilevanti per la liquidazione del sinistro saranno state fornite.

Art 9 - Comunicazioni

Salvo quanto altrimenti specificato, tutte le comunicazioni dal **Contraente** all'**Assicuratore** (ad eccezione delle comunicazioni relative a **Sinistri**, per le quali si fa riferimento alle Condizioni applicabili ai Sinistri) dovranno venire effettuate al seguente indirizzo:

MGA Cover Services Ltd (rappresentante autorizzato dell'Assicuratore)
Kemp House
152 City Road
London EC1V 2NX
United Kingdom

Articolo 10 - Legislazione applicabile e giurisdizione

La presente **Polizza** è disciplinata dalla legislazione della Repubblica Italiana.

Tutte le controversie derivanti da o relative alla presente **Polizza** saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale del luogo in cui l'**Assicurato** ha la propria residenza o domicilio o dove il **Contraente** ha la propria sede legale.

Articolo 11 - Reclami

Qualunque reclamo riguardante la relazione contrattuale e/o la gestione degli **Sinistri** deve essere presentata per iscritto, anche via posta elettronica, all'**Assicuratore** ed essere indirizzata a:

Responsabile Reclami
MGA Cover Services Ltd (rappresentante autorizzato dell'Assicuratore) - info@mgacs.com
Kemp House
152 City Road
London EC1V 2NX
United Kingdom

specificando il numero di polizza, e ove applicabile e/o disponibile, una stima o il numero dell'evento assicurato nonché una descrizione completa del reclamo.

La funzione aziendale delegata alla gestione dei reclami è MGA Cover Services Ltd (rappresentante autorizzato dell'**Assicuratore**) che, in conformità al Regolamento IVASS No. 24/2008, è obbligato a rispondere entro 45 (quarantacinque) giorni.

Per qualunque reclamo non relativo alla relazione contrattuale o alla gestione di un **Sinistro**, ma relativo al mancato rispetto di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, alle relative norme attuative, o alle norme relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi, o per i reclami già presentati direttamente all'**Assicuratore** che non hanno ricevuto risposta entro il periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione degli stessi da parte dell'**Assicuratore** o che hanno ricevuto una risposta considerata insoddisfacente, la persona che ha presentato il reclamo può contattare:



IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

richiedendo simultaneamente l'attivazione della procedura FIN-NET, o il:

Financial Services Ombudsman (organismo irlandese competente per la ricezione dei reclami riguardanti le compagnie di assicurazione irlandesi)

3rd Floor, Lincoln House,
Lincoln Place,
Dublino 2
Irlanda

Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890, e-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Il nuovo reclamo deve contenere:

- a) nome, cognome e domicilio della persona che presenta il reclamo, e, se possibile un numero di telefono;
- b) identificazione della(e) entità la cui condotta è soggetta a reclamo;
- c) una breve descrizione delle ragioni del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato all'**Assicuratore** e risposta del medesimo;
- e) qualunque documento utile a illustrare al meglio le circostanze.

In assenza di qualunque delle informazioni di cui ai punti a), b) e c), IVASS, al fine di avviare l'indagine, entro novanta giorni dalla ricezione del reclamo, richiederà al reclamante, se identificabile in base agli elementi di cui alla lettera a), di integrare il reclamo con gli elementi mancanti.

In ogni caso l'IVASS inoltrerà i reclami all'autorità competente nel paese di origine, il Financial Services Ombudsman (l'organismo irlandese competente per la ricezione dei reclami riguardanti le compagnie di assicurazione irlandesi).

Per le controversie riguardanti il presente contratto le parti hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, dopo aver esperito il tentativo di mediazione come previsto dal Decreto legislativo N. 28 del 4 marzo 2010 quale preconditione per procedere con il ricorso giudiziario.

Il tentativo di mediazione verrà esperito avanti all'Organismo di Mediazione di volta in volta scelto dalla parte richiedente, fra quelli che si trovano nella medesima giurisdizione del giudice competente per territorio.

La richiesta di mediazione deve essere inviata, dall'Organismo di Mediazione, a:
MGA Cover Services Ltd (rappresentante autorizzato dell'**Assicuratore**) - info@mgacs.com
Kemp House
152 City Road
London EC1V 2NX
United Kingdom

Per la risoluzione delle controversie internazionali è possibile presentare direttamente il reclamo all'organismo estero competente, ovvero quello del paese dove si trova la sede legale della compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto (che può essere trovato visitando il sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET procedure, o contattando l'IVASS, che inoltrerà il reclamo a tale organismo, notificando tale fatto al reclamante.

Art. 12 - Mediazione obbligatoria

Per ogni e qualunque controversia derivante da o in ogni caso connessa alla presente **Polizza**, riguardo la quale non è stato possibile giungere a una composizione amichevole, è possibile avviare un'azione giudiziaria, di cui un prerequisito di procedibilità è di esperire preventivamente un tentativo di mediazione, così come previsto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 così come successivamente modificato (di seguito il "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione verrà esperito avanti all'Organismo di Mediazione di volta in volta scelto dalla parte richiedente, fra quelli che si trovano nella medesima giurisdizione del giudice competente per territorio.

Il convenuto (il **Contraente** o l'**Assicuratore**) ha diritto di non partecipare al procedimento di mediazione, giustificando all'Organismo di Mediazione scelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione.



Nel caso in cui il regolamento dell'Organismo di Mediazione preveda la possibilità di effettuare la mediazione elettronica (online), si concorda che la mediazione verrà avviata ed effettuata in tale forma anche se solo una parte decide di aderire.

In ogni caso l'attore si impegna a:

1. indicare nella richiesta di mediazione i dati identificativi riguardanti l'oggetto della controversia (ad esempio numero e data del **Sinistro**, numero della polizza di assicurazione), nonché a indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica per le notifiche all'**Assicuratore** della pertinente richiesta: info@mgacs.com;
2. richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi per la convocazione del primo incontro di mediazione.

Al tentativo di mediazione verrà applicato il regolamento dell'Organismo, così come approvato dal Ministero delle Giustizie. Sede, norme, forme e tabelle di indennizzo in vigore al momento dell'attivazione del procedimento di mediazione possono essere consultate all'indirizzo internet dell'Organismo selezionato.

Art. 13 - Protezione dei dati

Tutti i dati personali forniti dal **Contraente** saranno trattati in modo confidenziale dall'**Assicuratore** e non saranno divulgati a terze parti, eccetto il caso in cui vi sia il consenso del **Contraente** alla divulgazione, la divulgazione sia permessa dalla legge o qualora la stessa sia necessaria per la corretta esecuzione della **Polizza**. Al fine di fornire al **Contraente** i prodotti e i servizi di cui alla presente **Polizza**, i dati personali forniti dal **Contraente** potranno essere immessi nel sistema informatico dell'**Assicuratore**, di suoi fornitori, sub-fornitori e riassicuratori. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il **Contraente** ha il diritto di ricevere copia di tutti i dati personali nella disponibilità dell'**Assicuratore** e di ottenere il loro aggiornamento, rettificazione, o integrazione. Le richieste rivolte all'**Assicuratore** dovranno essere presentate sempre in forma scritta.

Art. 14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al **Premio**, agli accessori, alla **Polizza** ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del **Contraente**, anche se il pagamento sia stato anticipato dall'**Assicuratore**.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni al Contraente

Tutte le comunicazioni e notifiche al **Contraente**, dipendenti dalla presente **Polizza**, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede risultante dalla **Scheda di Polizza**.

Art. 16 - Obblighi di consegna del Contraente

Il Contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione del **Cliente** un documento riportante un riassunto delle Condizioni, contenente quantomeno le informazioni circa l'**Assicuratore**, il **Contraente**, le caratteristiche della **Copertura** e le modalità di denuncia di eventuali **Sinistri**:

L'Assicurato può rinvenire la versione integrale delle Condizioni di Polizza al seguente indirizzo web: www.bookingsicuro.it.

ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA

CONDIZIONI SPECIALI

SEZIONE A - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. N. 79/2011 (il **Codice del Turismo**), l'**Assicuratore** si costituisce fideiussore a favore dell'**Assicurato** e nell'interesse del **Contraente**, a garanzia del rimborso dell'importo versato dall'**Assicurato** per l'acquisto e/o la prenotazione del **Pacchetto Turistico**, qualora il **Contraente** incorra in una situazione di **Insolvenza**.

Art. 2 - Importo massimo della Garanzia Fideiussoria

La Garanzia Fideiussoria è prestata per l'importo massimo complessivo indicato all'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 3 - Rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex articolo 1944 Codice Civile

Resta inteso che l'**Assicuratore** rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.



In nessun caso l'**Assicurato** potrà addivenire a transazioni con il **Contraente** o con le relative procedure senza preventivo assenso dell'**Assicuratore**.

Art. 4 - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Diritto di prelazione

In caso di escussione, l'**Assicuratore** avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del **Contraente** verso l'**Assicurato** e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento da parte dell'**Assicuratore**.

Art. 5 - Obbligo di comunicazione a carico del Contraente.

Il **Contraente** è tenuto a comunicare immediatamente all'**Assicuratore** ogni notizia o circostanza che possa determinare il sorgere di un'**Insolvenza** da parte dello stesso.

Il **Contraente** dovrà in ogni caso assistere l'**Assicuratore** nella stima di ogni **Sinistro** coperto dalla **Polizza**, fornendo ai fini della verifica tutti i libri e i documenti, nonché tutte le informazioni e spiegazioni che sono ragionevolmente necessarie ad accertare e valutare l'**Indennizzo**.

Art. 6 - Cessione del beneficio

Il beneficio della presente **Garanzia Fideiussoria** e dei crediti da essa derivanti non può essere ceduto senza il preventivo assenso scritto dell'**Assicuratore**. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della **Garanzia Fideiussoria** e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò comporti alcuna successione nella **Polizza** né traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico dell'**Assicurato** e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dall'**Assicurato**.

L'Indennizzo eventualmente dovuto all'**Assicurato** sarà versato dall'**Assicuratore** nelle forme indicate dal cessionario.

Art. 7 - Surrogazione e regresso

Nel limite di quanto da esso corrisposto, l'**Assicuratore** è surrogato all'**Assicurato** in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il **Contraente**, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

L'**Assicurato** fornirà all'**Assicuratore** tutti i documenti necessari per il proficuo esperimento dell'azione verso il **Contraente**.

Il **Contraente** si impegna a rimborsare all'**Assicuratore**, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente **Polizza** ed in relazione alla **Garanzia Fideiussoria** con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'articolo 1952 del Codice Civile.

SEZIONE B - GARANZIA COSTI AGGIUNTIVI

Art. 1) Oggetto della garanzia

L'**Assicuratore** si impegna a rimborsare all'**Assicurato** ogni e qualunque costo aggiuntivo ragionevolmente e necessariamente sostenuto dallo stesso a seguito della cancellazione o della riduzione del **Pacchetto Turistico** a causa di **Insolvenza** del **Contraente** al fine di:

(i) continuare e completare il **Pacchetto Turistico** programmato; e/o

(ii) ritornare immediatamente alla destinazione contrattualmente stabilita in Italia,

a condizione tuttavia che in entrambi i casi tali costi aggiuntivi siano sostenuti per servizi di ospitalità o trasporto aventi standard uguali o simili a quelli previsti nel **Contratto di viaggio** ed usufruiti prima della cancellazione o della riduzione del **Pacchetto Turistico** a causa dell'**Insolvenza** del **Contraente**.

ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA

CONDIZIONI APPLICABILI AI SINISTRI

Obblighi dell'Assicurato in relazione ai Sinistri

In caso di **Insolvenza** del **Contraente**, l'**Assicurato** dovrà contattare immediatamente il call center, al seguente numero di telefono: +390230510118.

Le chiamate possono essere effettuate a carico del chiamato. L'**Assicurato** dovrà chiamare l'**Assicuratore** indicando il proprio nome, il numero di polizza, luogo e numero di telefono del chiamante e la descrizione del problema o **Sinistro** per cui chiama.

Nel caso si debba inviare una **Denuncia di Sinistro**, si prega di inviarla immediatamente, unitamente ai documenti indicati di seguito, al seguente indirizzo:

Servisegur Consultores SL



Corso Italia, 9
20122 Milano
sinistri@servisegur.com

I documenti e le informazioni che saranno richieste dall'**Assicuratore** prima di indennizzare qualunque importo all'**Assicurato** sono i seguenti:

1.- identificazione della **Polizza** (numero e **Contraente**), descrizione del **Sinistro** oggetto di **Copertura** ed identificazione dei soggetti **Assicurati** aventi diritto al pagamento dell'**Indennizzo**;

2.- con riferimento alla **Garanzia Fideiussoria**:

La **Conferma della Prenotazione** insieme alla ricevuta della somma pagata al **Contraente** o all'Agenzia di Viaggi intermediaria;

3.- con riferimento alla **Garanzia Costi Aggiuntivi**:

L'illustrazione delle circostanze in base alle quali sono stati sostenuti i costi aggiuntivi dall'**Assicurato**, insieme alle ricevute e le fatture a riprova di tali costi aggiuntivi.

Nel caso in cui l'**Assicurato** violi tali obblighi per negligenza, l'**Assicuratore** può ridurre proporzionalmente l'**Indennizzo**, in base al pregiudizio sofferto, così come disposto ai sensi dell'articolo 1915, secondo comma, del Codice Civile.

Nel notificare la **Denuncia di Sinistro** all'**Assicuratore**, l'**Assicurato** deve agire in buona fede, fermo restando che, in caso di dichiarazione falsa o fraudolenta da parte dell'**Assicurato**, nessun **Indennizzo** sarà dovuto dall'**Assicuratore**.

Con riferimento alla **Garanzia Costi Aggiuntivi**, resta inteso che l'**Assicurato** dovrà impiegare la necessaria diligenza e dovrà fare e cooperare nel fare tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare o diminuire qualunque perdita assicurata, in conformità all'articolo 1914 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'**Assicurato** volontariamente manchi di intraprendere le misure necessarie per evitare o mitigare la perdita assicurata dalla presente **Polizza**, il diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo** viene perso, così come disposto dall'articolo 1915, primo comma, del Codice Civile.

Nel caso in cui l'**Assicurato** colposamente non adotti le misure necessarie per evitare o mitigare la perdita assicurata dalla presente **Polizza**, l'**Assicuratore** avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'**Indennizzo**, in base e nella misura del pregiudizio sofferto, così come disposto dall'articolo 1915, secondo comma, del Codice Civile.